

# SEAC REPORT

REPORT

17

## ACCERTAMENTO

**Agevolazione “prima casa”**  
**Sentenza Corte Cassazione**  
**22.7.2021, n. 20981**

L'agevolazione “prima casa” spetta anche all'acquirente che possiede nello stesso Comune un altro immobile che “è troppo piccolo per abitarci”.

## ADEMPIMENTI

**Proroga invio dati STS**

**Decreto MEF 23.7.2021**

È stato pubblicato sulla G.U. 28.7.2021, n. 179 il Decreto che proroga dal 20.8 al 30.9.2021 l'invio telematico, tramite Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2021 per la predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, da parte di medici / odontoiatri, farmacie / parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.

**Comunicazione  
accettazione / rifiuto  
crediti d'imposta**

**Provvedimento Agenzia Entrate**  
**29.7.2021**

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che prevede la possibilità, da parte dei cessionari dei crediti d'imposta (ad esempio, relativi alla nuova detrazione 110%, al “bonus canoni di locazione”, al “bonus vacanze”, al credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI, al credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro), di inviare alla stessa Agenzia, tramite i relativi canali telematici, la comunicazione di accettazione / rifiuto del credito senza transitare dall'apposita procedura “Piattaforma cessione crediti”.  
È inoltre consentito l'invio massivo delle richieste di accettazione / rifiuto delle predette cessioni.

RIPRODUZIONE VIETATA

**AGEVOLAZIONI****Contributo a fondo perduto  
Comuni montani calamitati****Provvedimento Agenzia Entrate  
27.7.2021**

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua la percentuale utilizzabile per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto spettante ai soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31.1.2020, classificati totalmente montani. L'importo "effettivo" del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al 15,6531% del contributo risultante dalla domanda presentata all'Agenzia nel mese di febbraio 2021 (Informativa SEAC [29.7.2021, n. 232](#)).

**ENTI NON COMMERCIALI****Attività diverse da quelle di  
interesse generale****Decreto Ministero del Lavoro  
19.5.2021 n. 107**

È stato pubblicato sulla G.U. 26.7.2021, n. 177 il Decreto che individua i criteri / limiti delle attività secondarie e strumentali, diverse da quelle di interesse generale, che gli Enti del Terzo Settore possono esercitare. In particolare dette attività sono considerate:

- strumentali se, indipendentemente dall'oggetto, sono esercitate per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- secondarie se i relativi ricavi non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell'Ente ovvero non superiori al 66% dei costi complessivi.

**IMPOSTE DIRETTE****Nuova detrazione 110%  
coop a proprietà indivisa****Risposta interpello Agenzia  
Entrate 19.7.2021, n. 486**

Una cooperativa a proprietà indivisa titolare del diritto di proprietà di immobili sociali di cui una parte (prevalente) a destinazione abitativa (nel caso di specie, 47 unità) e altri a destinazione commerciale / uso ufficio (nel caso di specie, rispettivamente 9 e 4 unità), qualora effettui interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di consolidamento statico / riduzione del rischio sismico degli edifici, può usufruire:

- della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 relativamente alle unità immobiliari a destinazione abitativa assegnate in godimento ai soci;
- della detrazione del 65% ex art. 14, DL n. 63/2013, con riferimento alle unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale, oggetto di locazione a soci / terzi.

**Nuova detrazione 110%  
impianti fotovoltaici****Risposta interpello Agenzia  
Entrate 20.7.2021, n. 488**

Al fine di usufruire della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020, anche nel caso di nuova costruzione l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi "trainanti" (di efficienza energetica / antisismici). Pertanto la detrazione non spetta se, come nel caso di specie, detto impianto è installato successivamente all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna ("cappotto").

|  |  |
|--|--|
| <b>Detrazione acquisto c.d. "casa antisismica" e asseverazione</b><br><br><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 20.7.2021, n. 494</i> | <p>La detrazione riconosciuta agli acquirenti di immobili demoliti e ricostruiti dall'impresa che procede alla relativa cessione entro 18 mesi dalla fine dei lavori, con i quali viene migliorata la classe di rischio sismico, spetta nella maggior misura del 110% per le spese sostenute nel periodo 1.7.2020-30.6.2022, anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previsto dal DM n. 58/2017 nella versione previgente all'aggiornamento dello stesso ad opera dell'art. 2, DM n. 329/2020 finalizzata a prevedere la dichiarazione di congruità delle spese prevista dall'art. 119, DL n. 34/2020 in materia di detrazione 110%.</p>  |
| <b>Nuova detrazione 110% immobile segregato in trust</b><br><br><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 20.7.2021, n. 498</i>           | <p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche all'usufruttuario di un'unità abitativa residenziale segregata in un trust "autodichiarato" la cui proprietà è stata attribuita al disponente / trustee (nel caso di specie, figlio del contribuente), a condizione che l'usufruttuario sostenga le spese e che l'usufrutto risulti al momento di avvio dei lavori ovvero al momento di sostenimento delle spese, se antecedente.</p>  |
| <b>Comunicazione opzione nuova detrazione 110%</b><br><br><i>Provvedimento Agenzia Entrate 20.7.2021</i>                               | <p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che modifica le istruzioni di compilazione della "Comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica".</p> <p>L'aggiornamento, tra l'altro, consente di comunicare l'opzione anche per le detrazioni spettanti in relazione agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se eseguiti congiuntamente ad altri interventi trainanti, che danno diritto alla nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 (Informativa SEAC <a href="#">23.7.2021, n. 225</a>).</p> |
| <b>Bonus facciate condominio minimo</b><br><br><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 21.7.2021, n. 499</i>                            | <p>Il c.d. "bonus facciate" ex art. 1, commi da 219 a 223, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è riconosciuto anche al condomino, proprietario di un appartamento sito in un condominio minimo (nel caso di specie, costituito da 3 unità immobiliari), che sostiene interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate. A tal fine è necessaria l'adozione di una delibera condominiale all'unanimità che preveda l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo al predetto condomino.</p>  |
| <b>Nuova detrazione 110% aumento volumetria</b><br><br><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 27.7.2021, n. 513</i>                    | <p>Relativamente ad un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio unifamiliare al fine di realizzare due unità immobiliari abitative con ingresso e utenze indipendenti, la nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spetta con riguardo alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica sostenute per l'edificio risultante dalla ricostruzione dell'edificio demolito, escluse quelle sostenute per la parte eccedente il volume "ante operam";</li> <li>• spetta sull'edificio unifamiliare demolito relativamente alle spese per gli interventi antisismici.</li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Nuova detrazione 110% interventi su palestra di associazione sportiva</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 27.7.2021, n. 515</i></p> | <p>L'associazione sportiva dilettantistica può usufruire della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 per gli interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà comunale (palestra scuola media).</p> <p>In particolare la Convenzione stipulata tra l'associazione e il Comune, avente ad oggetto la manutenzione e custodia degli impianti sportivi con l'utilizzo degli stessi sia pure in maniera non esclusiva (in quanto utilizzati anche dallo stesso Comune per l'attività scolastica) costituisce titolo idoneo a consentire la fruizione della detrazione.</p>   |
| <p><b>Nuova detrazione 110% individuazione zone sismiche</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 27.7.2021, n. 516</i></p>                    | <p>Per gli interventi di riduzione del rischio sismico ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, spetta la nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020. Per verificare la zona sismica è necessario fare riferimento alla mappa di classificazione del rischio sismico, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per Comuni, pubblicata sul sito <a href="https://rischi.protezionecivile.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica">https://rischi.protezionecivile.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica</a>.</p> <p>La detrazione non spetta se il Comune di ubicazione dell'immobile, precedentemente classificato in zona 3, è passato per effetto di un aggiornamento alla zona 4.</p> |
| <p><b>Nuova detrazione 110% coop di produzione e lavoro</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 27.7.2021, n. 517</i></p>                     | <p>Non può beneficiare della nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 la cooperativa sociale di produzione e lavoro, ONLUS di diritto, che usufruisce dell'esenzione IRES ex art. 11, comma 1, DPR n. 601/73.</p> <p>Tuttavia se la stessa (come nel caso di specie) percepisce anche redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ex art. 26, comma 4, DPR n. 600/73 può beneficiare della detrazione, optando, in assenza di un'imposta lorda, della fruizione dell'agevolazione tramite cessione del credito / sconto in fattura.</p>   |
| <p><b>Regime forfetario e trasferimento residenza nell'UE</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 28.7.2021, n. 519</i></p>                   | <p>Il soggetto che nel 2020 ha trasferito la residenza in uno Stato UE e produce in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, può applicare nel 2021 il regime forfetario, al sussistere dei requisiti richiesti.</p>  |
| <p><b>Regime premiale contribuenti forfetari</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 29.7.2021, n. 520</i></p>                                | <p>Nel caso in cui il contribuente in regime forfetario, che ha scelto di certificare i corrispettivi con la fattura elettronica emessa tramite SdI al fine di beneficiare della riduzione di 1 anno dei termini di accertamento ex art. 1, comma 74, Legge n. 190/2014, abbia erroneamente emesso una fattura in forma cartacea non decade dal regime premiale qualora emetta (ancorché in ritardo) una fattura elettronica per l'operazione effettuata.</p> <p>La fattura cartacea sarà considerata <i>“una mera quietanza dell'importo versato, priva di rilevanza fiscale”</i>.</p>  |
| <p><b>Contributo regionale a fondo perduto COVID-19</b></p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 29.7.2021, n. 521</i></p>                         | <p>Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né della base imponibile IRAP ex art. 10-bis, DL n. 137/2020 il contributo riconosciuto dalla Regione, a fronte dell'emergenza COVID-19, in forma di sovvenzione diretta individuata in misura percentuale sull'importo di un nuovo finanziamento bancario finalizzato a coprire carenze di liquidità collegate ai danni causati dalla pandemia.</p>   |

**IMPOSTE INDIRETTE****Spese anticipate  
in nome e per conto**

**Risposta interpello Agenzia  
Entrate 20.7.2021, n. 491**

In presenza di una fattura che riporta sia il corrispettivo per la prestazione fornita, ordinariamente assoggettato ad IVA, sia somme relative a spese anticipate dal prestatore in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile IVA, al fine di determinare la necessità di assolvere l'imposta di bollo sulle somme "senza IVA" è necessario verificare l'origine delle stesse, ossia se sono state utilizzate o meno per pagare tributi / contributi / entrate extra tributarie dello Stato dovute dal cliente. In caso affermativo l'imposta di bollo non è dovuta; diversamente, ferma restando la soglia di € 74,47, l'imposta di bollo va applicata al momento dell'emissione della fattura (Informativa SEAC [23.7.2021, n. 224](#)).

**ISA****Comunicazioni anomalia**

**Provvedimento Agenzia Entrate  
20.7.2021**

È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le modalità con cui vengono messe a disposizione dei soggetti ISA gli elementi / informazioni "*al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria*". In particolare le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore / ISA sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente. Quest'ultimo, anche tramite il proprio intermediario, può fornire chiarimenti / precisazioni relativi alle predette comunicazioni utilizzando lo specifico software reso disponibile dall'Agenzia.

**IVA****Tax free  
viaggiatori extraUE**

**Risposta interpello Agenzia  
Entrate 19.7.2021, n. 485**

Per le cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra UE "privati" con l'applicazione del c.d. "tax free shopping" ex art. 38-quater, DPR n. 633/72, per le quali va emessa fattura elettronica utilizzando OTELLO, il cedente è tenuto a consegnare la stessa (in formato cartaceo o elettronico) all'acquirente, turista extraUE. Non è sufficiente comunicare / consegnare all'acquirente il codice fornito da OTELLO attestante l'avvenuta acquisizione della fattura da parte del sistema stesso (Informativa SEAC [22.7.2021, n. 222](#)).

**Erroneo assolvimento IVA in  
luogo di reverse charge**

**Risposta interpello Agenzia  
Entrate 22.7.2021, n. 501**

In caso di errata applicazione, da parte di un fornitore non stabilito in Italia, dell'IVA con applicazione dell'aliquota del 22% in luogo del reverse charge, qualora l'acquirente / committente abbia provveduto all'assolvimento dell'imposta senza regolarizzare l'operazione (mediante emissione di un'autofattura tramite SdI) è applicabile la sanzione ex art. 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. n. 471/97, da € 250 a € 10.000, definibile mediante il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Resta fermo il diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente addebitata dal cedente / prestatore.



|   |   |
|---|---|
| <b>Aliquota IVA dispositivi medici monitoraggio da remoto</b><br><br><b>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.7.2021, n. 504</b> | <p>È applicabile l'aliquota IVA ridotta del 4% ex n. 30, Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 alla cessione di dispositivi medici quali componenti accessori di pacemaker, defibrillatori, dispositivi di resincronizzazione cardiaca looprecorder, esclusivamente destinati al monitoraggio da remoto delle terapie cardiovascolari.</p>   |
| <b>Esenzione IVA beni contrasto COVID-19</b><br><br><b>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.7.2021, n. 507</b>                  | <p>L'esenzione da dazi doganali e IVA connessi alle importazioni dei beni necessari a contrastare gli effetti dell'emergenza COVID-19, prevista dalla Decisione UE 3.4.2020 n. 2020/491, opera anche nei confronti di coloro che effettuano le operazioni "per conto" dei soggetti legittimati, anche "su implicito mandato".</p> <p>Ciò anche a seguito della proroga dell'agevolazione al 30.4.2021 disposta con la Decisione UE 28.10.2020, n. 2020/1573.</p>  |
| <b>Consignment stock e detrazione IVA</b><br><br><b>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2021, n. 509</b>                     | <p>In presenza di un contratto di consignment stock all'importazione (nell'ambito di cessioni dal Regno Unito), il futuro acquirente può "immediatamente" detrarre l'IVA corrisposta in Dogana, a condizione che lo stesso utilizzi i beni nell'esercizio della propria attività.</p> <p>Infatti, "il differimento del momento in cui si realizza l'effetto traslativo della proprietà non influenza l'esigibilità dell'imposta relativa all'operazione. L'IVA è comunque accertata, liquidata e riscossa in dogana al momento dell'immissione in libera pratica, anche se l'acquirente italiano non è proprietario della merce".</p> |
| <b>Split payment e fattura cartacea</b><br><br><b>Risposta interpello Agenzia Entrate 27.7.2021, n. 511</b>                       | <p>L'Ente pubblico che ha effettuato acquisti ricevendo una fattura cartacea e, pertanto, non transitata tramite Sdl, è tenuto al versamento dell'IVA ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, con il meccanismo dello split payment, avendo riguardo al momento in cui la stessa è divenuta esigibile.</p> <p>In caso di versamento tardivo è applicabile la sanzione ex art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, definibile mediante il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.</p>   |
| <b>Voucher multiuso</b><br><br><b>Risposta interpello Agenzia Entrate 27.7.2021, n. 512</b>                                       | <p>Costituiscono voucher multiuso i buoni-corrispettivo che attribuiscono ai dipendenti di una società il diritto di acquistare servizi alberghieri, soggetti ad aliquote IVA differenti (22% e 10%). Infatti, al momento dell'emissione del buono non è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione di beni / prestazione di servizi cui lo stesso dà diritto.</p> <p>Di conseguenza le prestazioni di servizi sono considerate effettuate nel momento in cui il dipendente acquista gli stessi e ne effettua il pagamento tramite il voucher.</p>  |
| <b>Aliquota IVA autotassametro</b><br><br><b>Risposta interpello Agenzia Entrate 27.7.2021, n. 518</b>                            | <p>Può usufruire dell'aliquota IVA ridotta del 4% ex art. 1, comma 1, Legge n. 97/86 il soggetto che acquista un autoveicolo immatricolato come autotassametro per l'esercizio di servizio taxi, a condizione che sia in possesso della certificazione di disabilità e che il veicolo rispetti le caratteristiche necessarie per beneficiare dell'agevolazione.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Voucher multiuso</b>                                      | Costituiscono voucher multiuso i buoni-corrispettivo che attribuiscono ai clienti di un soggetto esercente, tra l'altro, attività di ristorazione e bar, il diritto di ordinare pasti on line scegliendo la modalità preferita (fast food; take away e food delivery), in quanto gli stessi sono destinati all'acquisto di beni / servizi con aliquote IVA differenti e/o forniti con modalità diverse. Pertanto le prestazioni di servizi sono considerate effettuate nel momento in cui il soggetto acquista le stesse e ne effettua il pagamento tramite il voucher. |
| <b>Risposta interpello Agenzia Entrate 29.7.2021, n. 523</b> |   |
| <b>Aliquota IVA integratori alimentari</b>                   | È soggetta all'aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 80, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 la cessione di integratori alimentari classificati nelle voci doganali residuali "2106 9092" o "2106 9098" (seppur commercializzati in forma liquida), non aventi le caratteristiche degli sciroppi di zucchero di qualsiasi natura.   |
| <b>Risoluzione Agenzia Entrate 29.7.2021, n. 50/E</b>        |   |

### MANOVRE

|  |   |
|--|---|
| <b>"Decreto Sostegni-bis" conversione in legge</b> | <p>È stata pubblicata sul S.O. n. 25/L alla G.U. 24.7.2021, n. 176 la legge di conversione del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis". In sede di conversione, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono state trasfuse le disposizioni di cui al DL n. 99/2021, c.d. "Decreto Omnibus" in materia di sospensione del "Cashback", credito d'imposta POS e aumento credito d'imposta commissioni bancarie (Informativa SEAC <a href="#">6.7.2021, n. 204</a>);</li> <li>• è stata disposta la proroga al 15.9.2021 (senza maggiorazione) dei versamenti del saldo 2020 e acconto 2021 di IRPEF, IRES ed IRAP a favore dei "soggetti ISA", compresi i contribuenti forfetari / minimi nonché i soci / associati e collaboratori (Informativa SEAC <a href="#">27.7.2021, n. 228</a>);</li> <li>• è disposta la proroga dal 30.6 al 31.8.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc. / notifica di nuove cartelle, già prevista dal citato DL n. 99/2021 (Informativa SEAC <a href="#">5.7.2021, n. 203</a>);</li> <li>• sono state riviste, prevedendo una "scalettatura", le scadenze di ripresa dei versamenti delle rate 2020 relative alla c.d. "rottamazione-ter" e al c.d. "saldo e stralcio" (Informativa SEAC <a href="#">28.7.2021, n. 230</a>);</li> <li>• è stato differito dal 30.6 al 15.11.2021 il versamento dell'imposta sostitutiva / redazione e asseverazione della perizia di stima per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti all'1.1.2021;</li> <li>• è stata estesa ai soggetti con ricavi / compensi pari o superiori a € 5 milioni la possibilità di utilizzare in unica soluzione (in luogo di 3 rate annuali) il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "generici";</li> <li>• il c.d. "Bonus locazione immobili" è stato esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a € 15 milioni (Informativa SEAC <a href="#">3.8.2021, n. 236</a>).</li> </ul> |
| <b>Legge 23.7.2021, n. 106</b>                     |   |

**PREVIDENZA**

|  |   |
|--|---|
| <b>Proroga versamento contributi Gestione separata</b><br><br><b>Messaggio INPS 27.7.2021, n. 2731</b> | <p>La proroga al 15.9.2021 dei versamenti delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2021 per i soggetti ISA opera anche per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi alla Gestione separata INPS (Informativa SEAC <a href="#">30.7.2021, n. 233</a>).</p>  |
| <b>Esonero contributi 2021</b><br><br><b>Messaggio INPS 29.7.2021, n. 2761</b>                         | <p>È prorogato dal 31.7 al 30.9.2021 il termine di presentazione all'INPS della domanda di esonero (parziale) dal versamento dei contributi previdenziali 2021 previsto dall'art. 1, comma 20, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) a favore dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS (Gestione IVS artigiani / commercianti, Gestione separata INPS, compresi soci di società e soci di studi associati) con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.</p> <p>Le modalità di presentazione della domanda "saranno indicate [dall'INPS] nella circolare di prossima pubblicazione" (Informativa SEAC <a href="#">2.8.2021, n. 235</a>).</p> |

**REDDITO D'IMPRESA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Deducibilità IVA indetraibile</b><br><br><b>Sentenza Corte Cassazione 19.7.2021, n. 20435</b>                             | <p>L'IVA indetraibile per effetto del pro-rata ai sensi dell'art. 19, comma 5, DPR n. 633/72 "è deducibile per cassa nell'anno del pagamento quale componente negativo del reddito di impresa".</p>  |
| <b>Credito d'imposta beni strumentali cumulabilità</b><br><br><b>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.7.2021, n. 508</b>   | <p>Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi ex art. 1, comma 185, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è cumulabile con eventuali altre agevolazioni (nel caso di specie, contributo riferito al Contratto di sviluppo / Accordo di Programma ex DM 9.12.2014).</p> <p>Ciò "a condizione che il vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto, il quale ... va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP".</p> |
| <b>Credito d'imposta beni strumentali - chiarimenti</b><br><br><b>Circolare interpello Agenzia Entrate 23.7.2021, n. 9/E</b> | <p>Sono stati forniti chiarimenti, sotto forma di risposte a specifici quesiti, in merito ai crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), con particolare riguardo ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti interessati;</li> <li>• investimenti agevolabili;</li> <li>• ambito temporale dell'agevolazione;</li> <li>• determinazione e utilizzo dei crediti d'imposta;</li> <li>• cumulo con altre agevolazioni;</li> <li>• documentazione richiesta.</li> </ul>  |

**RIPRODUZIONE VIETATA**



**Piano attestato di risanamento e stralcio di debiti****Risposta interpello Agenzia Entrate 29.7.2021, n. 522**

Ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, TUIR non rilevano le sopravvenienze attive risultanti da accordi di stralcio del debito ricompresi in un Piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/742 soggetto a condizione sospensiva, che diviene efficace ed è pubblicato nel Registro Imprese in data successiva alla sottoscrizione di tali accordi e alla realizzazione delle sopravvenienze, per effetto dell'avveramento della condizione sospensiva.

**REDDITO DI LAVORO AUTONOMO****Compenso "riversato" a studio associato****Risposta interpello Agenzia Entrate 20.7.2021, n. 489**

Il compenso percepito da un lavoratore autonomo (nel caso di specie, dottore commercialista) privo di partita IVA, socio di uno studio associato (nel caso di specie, studio legale), in relazione all'attività di docenza prestata nei confronti di un'Università, costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c), TUIR, soggetto a tassazione in capo al percettore ex art. 52, TUIR.

Il fatto che il compenso è riversato allo studio assume pertanto rilievo esclusivamente nei rapporti interni tra il professionista e lo studio di cui lo stesso fa parte.

**VARIE****Adempimento collaborativo****Risoluzione Agenzia Entrate 22.7.2021, n. 49/E**

Sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 128/2015 e, in particolare, alle modalità applicative dello stesso individuate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 26.5.2017.

**VERSAMENTI****Codici tributo contributo fondo perduto "Decreto Sostegni-bis"****Risoluzione Agenzia Entrate 19.7.2021, n. 48/E**

È stato istituito il seguente codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del contributo a fondo perduto "alternativo" introdotto dal c.d. "Decreto Sostegni-bis" qualora il beneficiario abbia scelto di trasformare lo stesso in credito d'imposta (Informativa SEAC [22.7.2021, n. 223](#)):

- "6946 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021".

Inoltre, sono stati istituiti i seguenti codici tributo per la restituzione del contributo (accreditato sul c/c o utilizzato in compensazione) in tutto o in parte non spettante, utilizzabili nel mod. F24 ELIDE:

- "8131 - Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021";
- "8132 - Contributo ... – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021";
- "8133 - Contributo ... – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021".